

Art. 1
(Denominazione e sede)

È costituita ai sensi dell'art. 35 e ss. del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'associazione " **CLOE CILENTO LAND OF EXPERIENCES** " **ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**, in sigla " **CLOE CILENTO LAND OF EXPERIENCES** " **APS** acronimo **CLOE APS** che, da questo punto in poi sarà denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C.

L'Associazione ha le caratteristiche di Ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

L'Associazione altresì riveste la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi della legge n. 383/2000 e successive modifiche nonché del D. Lgs. N. 117/2017 recante il " Codice del Terzo Settore ".

L'Associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale ed è organizzata ai sensi dell'art. 35 e seguenti D. Lgs. 11/2017; L'Associazione potrà, tuttavia, procedere alla richiesta dell'acquisto della personalità giuridica come previsto, anche, dall'art. 22 D. Lgs. 117/2017, a discrezione dell'organo direttivo.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al D. Lgs. N. 117/2017, o eventuali registri equivalenti, la denominazione sociale sarà " **CLOE CILENTO LAND OF EXPERIENCES** ".

L'acronimo " **A.P.S.** " senza ulteriore delibere o formalità, sarà integrato automaticamente nella denominazione e diverrà spendibile nei rapporti con i terzi e pubblicamente, con effetto dall'iscrizione nel RUNTS o registro equivalente.

L'Associazione ha sede in Via Grisi, 2 nel Comune di Ascea (SA). L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della Sede legale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifiche al presente Statuto ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2
(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

Art. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5
(Finalità)

1. L'associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato.
2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale collettivo verso associati e verso terzi
3. Ai sensi dell' art. 5 del Codice del Terzo settore, essa opera nei seguenti settori:
 - a) attività di sostegno sociale, beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166 del 19/08/16 e successive modificazioni; servizi finalizzati all'inserimento o al

reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

b) educazione e istruzione attraverso attività didattiche e ludiche, formazione extra-scolastica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento della pratica sportiva, culturale, musicale e di ogni altra attività artistica, finalizzate alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

c) L'associazione promuove attività di educazione, informazione, sensibilizzazione e supporto alle filiere del commercio equo e solidale, intese come strumenti per favorire rapporti economici più giusti e solidali con produttori operanti in aree svantaggiate o in condizioni di marginalità economica e sociale.

Tali attività possono includere azioni di promozione culturale, rappresentanza, organizzazione di eventi pubblici, campagne di comunicazione, iniziative formative e progetti di cooperazione finalizzati a sostenere l'accesso dei produttori al mercato, sempre nel rispetto dei principi del commercio equo, della sostenibilità ambientale e sociale e dell'assenza di finalità lucrative. L'associazione potrà altresì promuovere, in coerenza con i propri scopi statutarî, l'utilizzo di marchi di certificazione etica o solidale, esclusivamente per finalità di promozione sociale, culturale e solidale, senza finalità commerciali prevalenti.

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, sviluppo dell'ospitalità diffusa e dell'educazione turistica attraverso la promozione del territorio, sviluppo altresì di ogni altra attività in grado di incrementare i rapporti di comunità e quanto possa concorrere alla conoscenza del territorio; tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, culturale, agricolo e artigianale del territorio e sue tradizioni.

e) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al D. Lgs. 152/2006);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

4. L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Sensibilizzare i giovani sull'importanza sociale degli scopi e delle finalità dell'associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività e a favore di essa;
- b) Svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali;
- c) Divulgazione e conoscenza ai giovani delle realtà culturali, agricole, artigianali ed enogastronomiche del territorio al fine di tramandare le identità territoriali;
- d) Sviluppare, curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, che favoriscano l'aggregazione e l'inclusione sociale e combattano le disuguaglianze e le discriminazioni di ogni genere.

Art. 6

(Attività)

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Attività di sostegno sociale e beneficenza, inclusa la raccolta, distribuzione e cessione gratuita di alimenti, beni di prima necessità e altri prodotti, ai sensi della Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, al fine di contrastare la povertà e lo spreco alimentare; servizi per l'inserimento o reinserimento lavorativo di persone svantaggiate o vulnerabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo in materia di impresa sociale (D.lgs. n. 112/2017), comprese attività di orientamento, formazione, tutoraggio, accompagnamento al lavoro e creazione di percorsi personalizzati di empowerment; promozione dell'alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, mediante la gestione o messa a disposizione di strutture temporanee, residenze collettive o altre soluzioni abitative che rispondano a bisogni emergenti di carattere sociale, culturale, formativo o lavorativo; attività di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, anche attraverso l'organizzazione di servizi e progetti volti a favorire l'inclusione sociale, l'accesso ai diritti, l'autonomia personale e il dialogo interculturale. Tutte le attività sono svolte nel rispetto dei principi di solidarietà, inclusione, dignità della persona e coesione sociale, senza scopo di lucro e con modalità compatibili con la natura non commerciale dell'associazione;

b) realizzazione di mercatini eco e solidali;

c) realizzazioni di laboratori didattici quali laboratori artigianali, di gastronomia e pasticceria, teatrali, di pittura e di arte in generale;

d) creazione di percorsi esperienziali presso realtà del territorio nel settore agricolo, artigianale, culturale e turistico dove gli ospiti potranno assistere a tutte le fasi di lavorazione dei beni e produzione dei servizi;

e) ideazione, progettazione, sviluppo, organizzazione, promozione, erogazione e monitoraggio di percorsi ed attività di tipo laboratoriali, formativi, servizi educativi, turistici, ricreativi e culturali di interesse generale svolte in nome proprio e per conto di enti pubblici e privati nonché per cooperative di servizi;

f) promozione e diffusione, mediante strumenti multimediali e multimodali, della cultura intesa in tutte le sue forme attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, mostre, fiere, concerti, spettacoli, escursioni, viaggi culturali e/o gite, festeggiamenti, sagre, manifestazioni storico-folkloristiche, sportive, enologiche e gastronomiche che valorizzino i prodotti del territorio nonché il patrimonio storico, culturale e ambientale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tale attività diverse non devono in ogni caso prevalere per numero, valore o durata su quelle di interesse generale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7

(Ammissione all'Associazione)

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di indiscussa moralità e reputazione senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, nonché Enti del Terzo Settore, così come disciplinato dall'art. 35 del D. Lgs. 117/2017, e altri Enti non commerciali che facciano apposita domanda scritta o telematica per mezzo del proprio legale rappresentante. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande scritte di ammissione contengono i dati anagrafici o sociali dell'aspirante socio, nonché una dichiarazione di accettazione e presa visione dello Statuto sociale e di eventuali regolamenti; l'aspirante socio si obbliga, con la presentazione della domanda, al rispetto dello Statuto sociale, degli eventuali regolamenti, degli Statuti di enti o Reti associative ai quali l'Associazione aderisce, nonché al pagamento della quota sociale e/o delle altre quote previste dall'Associazione. Le domande, così composte e recanti anche il trattamento privacy, vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. In caso di accettazione della domanda, il nominativo o la denominazione del richiedente verrà trascritto nel libro soci dell'Associazione nel corso della prima riunione utile del Consiglio Direttivo. In caso di diniego, da comunicarsi all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei Soci, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'appello. In caso di accettazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile.

Nelle More della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, l'aspirante Socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo; non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Ogni associato iscritto nel Libro Soci ed in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto per l'approvazione, le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art. 8

(Affiliazione ed iscrizione al R.U.N.T.S.)

L'Associazione può affiliarsi ad uno o più Enti Nazionali nonché alle Reti associative Locali e/o nazionali, i cui Statuti e Regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati, collaboratori e volontari.

L'Associazione dovrà richiedere l'iscrizione al registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) così come disciplinato dagli art.45 e ss. del D. Lgs. 117/2017.

L' utilizzo della qualifica di "APS" e il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa vigente sono subordinati all' iscrizione nel RUNTS, sezione "Associazione di Promozione Sociale". La mancata iscrizione al RUNTS (o registri equipollenti) comporta l'impossibilità del sodalizio di configurarsi quale Associazione di Promozione Sociale con conseguente trattamento quale associazione semplice a norma del Codice Civile.

Art. 9

(Soci)

I soci dell'associazione si distinguono in

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

7.1 Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti coloro che sono interessati al perseguimento delle finalità e degli scopi dell'associazione.

7.2 Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

7.3 Sono soci benemeriti le persone che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per i meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione.

7.4 Sono soci onorari gli associati che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell'associazione.

7.5 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

7.6 Il tesseramento, annuale o pluriennale, avviene versando la quota minima ad un incaricato dell'associazione preferibilmente dal 1° gennaio al 30 maggio.

Coloro che versano la quota sociale (per la prima volta o come rinnovo) oltre tale termine, nel caso in cui durante la stagione od a fine di essa siano previste elezioni del Consiglio Direttivo, maturano il diritto a votare ed essere eletti l'anno successivo.

Tuttavia i soci ritardatari, iscritti l'anno precedente, che manifestano l'interesse di rinnovo prima dell'Assemblea, vengono considerati tali a tutti gli effetti per l'intero anno sociale.

Ad ogni socio viene rilasciata la regolare tessera firmata dal Presidente dell'associazione.

Art. 10

(Diritti e doveri degli associati)

I soci ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale. I soci benemeriti ed onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- ad un singolo voto per eleggere gli organi diretti dell'associazione in base alle normative di cui all'art. 7.6;
- di essere eletti alle cariche direttive dell'associazione "CLOE Cilento Land of Experiences";
- ad un singolo voto per l'approvazione e le modifiche per lo statuto e dei regolamenti dell'associazione sempre in base alle normative di cui art. 7.6;
- a ricevere la tessera dell'associazione;
- a ricevere le pubblicazioni dell'associazione;
- a frequentare i locali dell'associazione;
- ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e/o organizzate dall'associazione.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione;
- versare nei termini la quota sociale;
- non operare in concorrenza con l'attività dell'associazione.

Art. 11

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissione / recesso;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti lesivi degli interessi sociali;
- e) per morte.

Le esclusioni di cui alle lettere b) – c) verranno sancite dal Consiglio Direttivo previo preventivo avvertimento al socio, il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota/e dovuta/e fornendo i requisiti necessari all'ammissione.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione/radiazione deve essere comunicato tempestivamente al socio mediante lettera raccomandata/ pec/ e.mail o comunicazione a mezzo social network (facebook, Whatsapp etc); il socio potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, inviando al Presidente dell'Associazione apposito reclamo con le medesime modalità indicate per la comunicazione del provvedimento di esclusione/radiazione.

Il Socio che vuole dimettersi/recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'anno sociale.

Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

In caso di radiazione il socio non potrà presentare nuova domanda di ammissione.

Art. 12

(Volontari e attività di volontariato)

- 1) I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3) L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- 4) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontariato possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo

Art. 13

(volontari e persone retribuite)

- 1) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontariato è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- 2) L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- 3) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art.14

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 15

(L'assemblea)

L'assemblea generale dei soci è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ordinariamente almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata del 10% dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione può essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci /associati e/o con avvisi affissi nella sede sociale e/o sulla pagina internet o social dell'associazione e/o con raccomandata a mano e/o a mezzo mail/pec o sms o

altra forma di comunicazione tramite social media (facebook- instangram- whatsapp- telegram etc..). La modalità di convocazione scelta, tra quelle precedentemente indicate, dovrà espletarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data, la sede e l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori. In ogni caso, la convocazione dovrà garantire la tracciabilità e l'effettiva ricezione da parte dei soci.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro dei Soci purchè in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell'apposito libro Soci ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela; i soci collettivi (altri ETS o Enti non commerciali) esercitano il voto per il tramite del proprio rappresentante legale. Il voto dei suddetti Soci collettivi è equiparato a quello dei Soci persone fisiche, vi è quindi rapporto di 1 a 1.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di elettorato attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese.

E' possibile lo svolgimento dell'Assemblea, con l'annessa partecipazione ed esercizio del voto palese e simultaneo da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite Skipe, whatsapp, zoom ect.); l'identità del Socio sarà riconosciuta dal Presidente previa esibizione telematica di un documento valido di riconoscimento; in tal caso il segretario redigerà apposito verbale delle presenze (telematiche e reali) che verrà, poi, sottoscritto da tutti i soci che hanno preso parte; per i soci che hanno partecipato in via telematica, la sottoscrizione del verbale dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data dell'Assemblea o, comunque, alla prima occasione utile.

Sarà cura del Segretario far pervenire ad ogni Socio l'apposito verbale di presenza e riceverne copia firmata; la suddetta firma potrà essere apposta anche in forma digitale o con altro mezzo tecnologicamente equivalente.

Le riunioni che si tengono per via telematica possono essere oggetto di registrazione, nel rispetto della tutela della privacy, al fine di certificare quanto in esse discusso e disposto.

Art. 16

(Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario / il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge) dell'anno trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale precedente;
- eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio Direttivo ed ogni altro, eventuale, organo sociale, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'associazione di esclusione/radiazione dall'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i Soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimoni, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e/o sulla pagina internet o social. Le competenze inderogabili dell'Assemblea sono, inoltre, quelle indicate all'art. 25 del D. lgs 117/2017.

Art. 17

(Il Consiglio Direttivo)

Il consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria, tranne il primo che viene nominato nell'Atto Costitutivo, ed è composto, in maggioranza, da associati persone fisiche (ex art. 26 co. II D. Lgs. 117/2017).

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

L'elezione alla carica di Consigliere può essere subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 26 co. 3 del D. Lgs. N.117/2017. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili salvo eventuali restrizioni inerenti il numero di mandati, previste dalle norme di legge applicabili; tutti gli incarichi si intendono, solitamente, a titolo gratuito, salvo quanto disposto dai precedenti art. 12 e 13 del presente Statuto; ai Consiglieri sono sempre rimborsabili le spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta, debitamente giustificate. Sono inoltre consentiti gli eventuali compensi così come disposti dall'art. 8 III D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti se presente.

Nel Caso in cui il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovesse divenire inferiore a tre, dovrà essere convocata, d'urgenza, un'assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni; la convocazione potrà essere fatta, in tal caso, da qualsiasi Socio.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può esercitare parte dei poteri, ordinari e straordinari, spettanti al Consiglio Direttivo, a titolo indicativo e non esaustivo: assunzione di personale, attribuzione di compensi a professionisti, intrattenimento dei rapporti bancari e assicurativi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Nei Casi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione dell'Assemblea dei Soci del bilancio e/o rendiconto redatto dal Consiglio Direttivo, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo.

In questo caso si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla decadenza dell'organo, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti.

L'ordinaria amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei soci e le relative formalità e regolamento saranno attribuiti all'organo o agli organi così individuati:

- in caso di decadenza del Presidente: al Consiglio Direttivo, in regime di prorogatio, con attribuzione della legale rappresentanza al Vice Presidente.
- in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di mancata approvazione del bilancio/rendiconto: al Presidente e ai Consiglieri non dimissionari, con voto a maggioranza dei presenti e legale rappresentanza al Presidente, in regime di prorogatio.

Art. 18

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché l'individuazione delle, eventuali, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari (con l'indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per l'elargizione degli stessi) nonché il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la decisione su eventuali emolumenti da attribuire a coloro che ricoprono cariche sociali quale compenso per la carica ricoperta; nelle relative decisioni non ha diritto di voto colui che ricopre la carica per la quale è in discussione l'emolumento;
- la decisione su eventuali emolumenti da conferire ai componenti del Consiglio Direttivo stesso, nonché a qualunque altro associato o soggetto terzo, per la realizzazione di attività professionali svolte in favore dell'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio (ed eventualmente del bilancio sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale decisione di richiedere l'acquisizione della personalità giuridica dell'Ente;
- l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti sociali ed amministrativi nonché le proposte di modifica del presente Statuto da sottoporsi, poi, alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione/radiazione;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 19

(Assemblee del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio e, comunque. Almeno due volte all'anno.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e-mail, pec, sms,...) o anche tramite pubblicazione sul sito internet o pagina social dell'associazione o comunicazione a mezzo social network (facebook – whatsapp- Messenger etc) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. E' valido, altresì, la convocazione orale se partecipano all'assemblea tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente o in mancanza, il Consigliere più anziano di nomina e successivamente di età. Ogni consigliere può delegare ad altro componente del Consiglio Direttivo la partecipazione ed il voto alle suddette assemblee; ogni consigliere può avere massimo una delega.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; quest'ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale. Le riunioni si possono tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti e quest'ultimi possano partecipare attivamente alle discussioni ed al voto.

Le riunioni che si tengono per via telematica possono essere oggetto di registrazione, nel rispetto della tutela della privacy, al fine di certificare quanto in esse discusso e disposto.

Art. 20

(Il Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. E' eletto dall'Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni quattro anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con Enti, società ed istituti sia pubblici che privati.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell'associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, l'apertura di conti correnti; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi.

Per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal Tesoriere.

Il Presidente può delegare al Segretario/Tesoriere i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata; in carenza di tale delega, nel caso di sua assenza o impedimento, prolungate non oltre 60 giorni, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente prolungate oltre 60 giorni, senza giustificato e temporaneo motivo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberarne la decadenza, procedendo alla convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria.

Art. 21

(Organo di controllo)

L'Associazione nominerà, tramite l'assemblea ordinaria dei Soci, un organo di controllo, anche monocratico, nei modi, tempi e termini indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.. Ai componenti dell'organo di controllo si applicherà l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti dovranno essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione.

Esso eserciterà inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Per quanto non indicato si rinvia all'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

Art. 22

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato dall'assemblea ordinaria dei soci solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s. m. i.. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 23

(Libri sociali)

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- eventuale e solo se ritenuto e/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'Associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo (o all'apposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta; in caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo (o dell'organo che detiene i libri che si vogliono controllare) la richiesta si intende accettata ed il socio potrà visionare i libri sociali presso la sede dell'associazione per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

Art. 24

(Patrimonio sociale)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, dalle attività diverse e dalle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Il patrimonio sociale è formato, anche, dai contributi versati dai soci sia all'atto della costituzione o della successiva adesione che durante lo svolgimento del rapporto associativo (come previsto,

anche, dall'art. 85 del D. Lgs 117/2017), da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi (pubblici o privati). L'Associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l' eventuale riconoscimento della personalità giuridica la cui richiesta è a discrezione dell'organo direttivo. Come previsto dall'art. 8 co. 1 D. Lgs. 117/2017, il patrimonio dell'Ente del Terzo Settore è utilizzato ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25

(Le entrate dell'Associazione)

Le entrate sono costituite da:

- a. beni mobili e immobili di proprietà con relative rendite;
- b. eccedenze degli esercizi annuali;
- c. quote associative annue e/o periodiche dei soci;
- d. quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale;
- e. eventuali contributi di enti pubblici o privati;
- f. eventuali introiti di manifestazioni sportive/ricreative/culturali e attività connesse;
- g. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
- h. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali nonché diverse e/o commerciali ma strumentali e secondarie alle attività di interesse generale (ex art. 6 d. Lgs. 117/2017);
- i. dall'attività di eventuale raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni;
- j. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 26

(Bilancio)

Il bilancio d' esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Dlgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall' assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell' esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30/06 di ogni anno.

Art. 27

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e nei modi previsti dall' art. 14 del Dlgs 117/2017

Art. 28

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'APS e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 29

(Personale retribuito)

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 30

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Art. 31

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 32

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 33

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017.

Art. 34

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

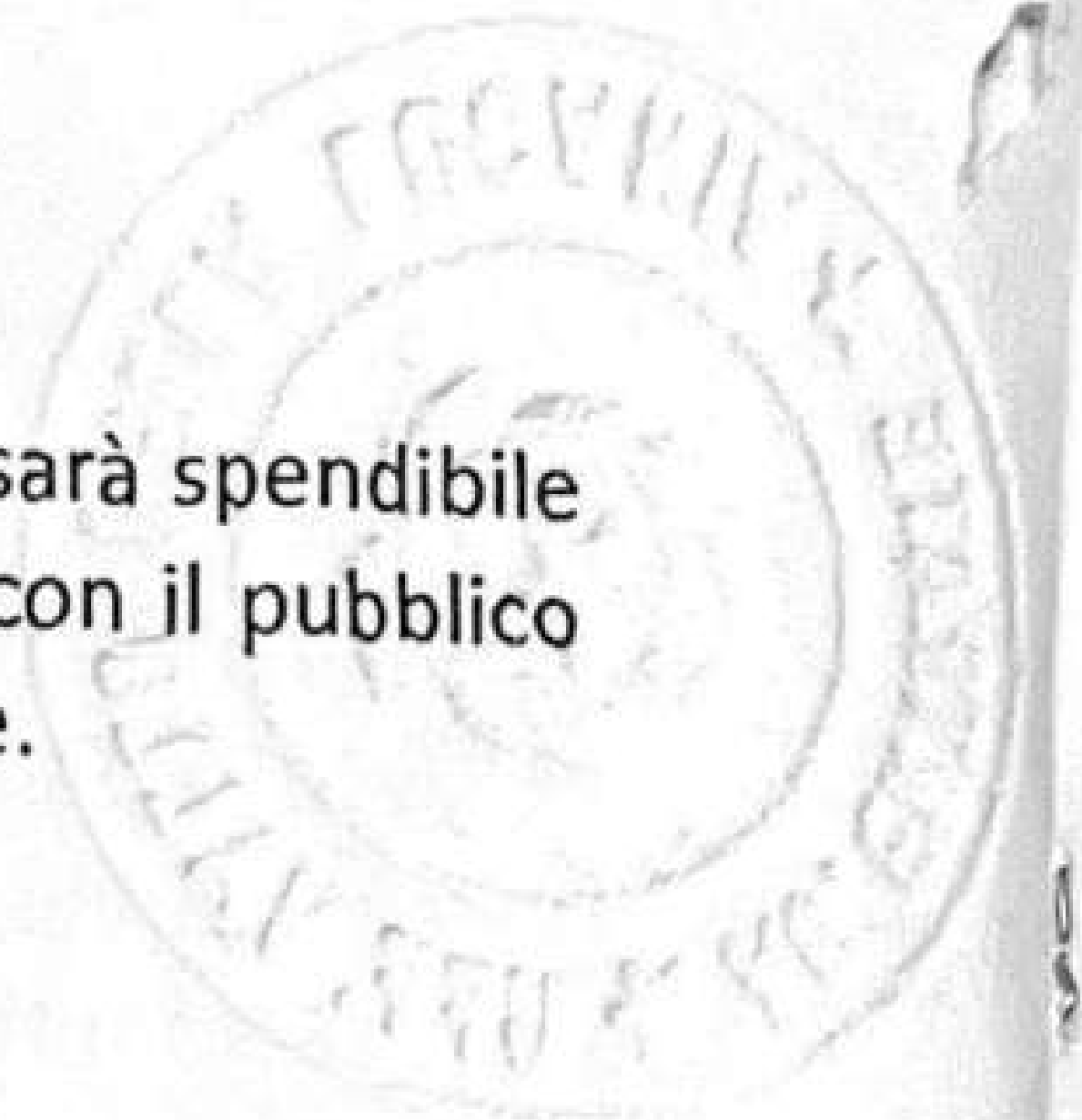
Art. 35

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. Lgs n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Autonella Sica

Giulio Sica

Benedetta Vossello

Fell Vello